

VIRGINIA ELISA MONTANI TESEI¹

ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE: RILASCIO E PATOLOGIE

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Attestato di libera circolazione - 2.1 Procedimento per la richiesta di rilascio dell'attestato di libera circolazione - 3. Diniego dell'Attestato di libera circolazione – 4. Potere di annullamento in autotutela della P.A. - 4.1 Autotutela verso il rilascio dell'attestato di libera circolazione.

1. Premessa

Il legislatore italiano, ma ancor prima quello pontificio e sabauda, in ogni norma succedutasi nel tempo, sino ad arrivare all'odierno D.lgs. 42/2004, ha riconosciuto in capo alla Pubblica Amministrazione il potere di verificare l'interesse culturale delle cose mobili ed immobili nella disponibilità di privati e, conseguentemente, di emettere il provvedimento di dichiarazione d'interesse culturale, attribuendogli lo status di beni culturali.

Tale status di beni culturali pone dei significativi vincoli alle tradizionali facoltà insite nel diritto di proprietà, le quali si concentrano sullo jus fruendi e sullo jus alienandi alios². Dall'esame della normativa de qua si evince come il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, oggi in vigore, con la previsione delle misure di protezione, agisca in maniera pregnante sulle facoltà proprietarie, individuando in capo al privato una proprietà "conformata",

¹ Avvocato in Roma

² Cfr. G. Volpe, "Misure di protezione, Misure di conservazione e Lavori pubblici sui beni culturali – Manuale di diritto dei Beni Culturali- Storia e Attualità" – 2013 CEDAM

cioè modellata dalla presenza di un interesse pubblico di carattere superiore³ tutelato all'art. 9 della Carta Costituzionale. Il principio alla base di questi dettami normativi risiede non nell'impoverimento dell'interesse del proprietario, bensì nella tutela dell'interesse pubblico, che, per sua natura, è sovraordinato a quello privato.

2. Attestato di libera circolazione

In ordine al principio costituzionale di tutela del patrimonio culturale italiano, il Codice del 2004 ha regolato, tra le altre, anche la fattispecie di uscita definitiva di un bene culturale dal territorio nazionale. Difatti, l'art. 68⁴ del Codice dei Beni Culturali prevede l'obbligo, in capo al proprietario, al possessore o al detentore del bene, di richiedere il rilascio dell'attestato di

³ M.S. Giannini, "Diritto pubblico dell'economia", Bologna, 1976, pp. 101-105; G. Volpe, "Misure di protezione, Misure di conservazione e Lavori pubblici sui beni culturali – Manuale di diritto dei Beni Culturali- Storia e Attualità" – 2013 CEDAM

⁴ Art. 68 D.lgs 42/2004 "Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose e i beni indicati nell'art. 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione.

L'Ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa o del bene, né dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva.

L'Ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene.

Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.

L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d'ufficio; un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.

Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'art. 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose o i beni sono sottoposti alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Per le cose o i beni di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante."

libera circolazione, al fine di consentire la fuoriuscita definitiva dal territorio italiano dei beni indicati al terzo comma dell'art. 65⁵ del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

L'attestato di libera circolazione è, pertanto, l'unico documento a cui viene riconosciuto un valore legale per l'esportazione del bene e, in caso di sua mancanza, si configura la fattispecie di uscita illecita dal territorio nazionale di un bene culturale.

Questo documento ha efficacia per i tre anni successivi alla sua emissione ed è rilasciato in triplice copia: una copia è depositata presso gli atti d'ufficio; una seconda è consegnata al richiedente, e dovrà accompagnare la circolazione dell'oggetto; una terza copia viene trasmessa al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (ndr MIBACT) per la formazione del registro ufficiale degli attestati.

2.1 Procedimento per la richiesta di rilascio dell'attestato di libera circolazione

La richiesta di rilascio dell'attestato di libera circolazione deve essere presentata ad un Ufficio Esportazioni di una Soprintendenza nel territorio nazionale e non è sottoposta ad alcuna competenza territoriale. La domanda dovrà contenere la descrizione dell'opera, il formato, la tecnica di esecuzione, le misure, l'autore (o la probabile attribuzione), il periodo di esecuzione del bene ed il valore di mercato dello stesso, oltre ad un'immagine dell'opera.

Sin dagli anni 90, è stato elaborato un sistema informatico, SUE (Sistema informativo degli Uffici Esportazioni), il quale permette la creazione di un database centralizzato e la produzione della documentazione specifica per la circolazione internazionale del bene. Tale sistema è in grado di aumentare l'efficacia dei controlli attraverso la consultazione immediata della banca

⁵ "Art. 65 comma 3 (lett. a): le cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di un autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant'anni. (lett. b) "archivi e singoli documenti, appartenenti a privati che presentino interesse culturale"; (lett. c) "beni rientranti nelle categorie di cui all'art. 11, co.1 lettere f) g) ed h), a chiunque appartengano"

dati dei beni vincolati, anche consentendo di verificare che l'autorizzazione all'uscita del bene non sia stata precedentemente negata da un altro Ufficio Esportazione.

Di conseguenza, il proprietario, detentore o possessore del bene culturale, dovrà presentare la propria richiesta, registrandosi presso il sistema informatico SUE, e compilare il format richiesto per il rilascio dell'attestato di libera circolazione. Una volta presentata la richiesta, l'Ufficio Esportazioni, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione, ne dà comunicazione ai competenti uffici del Ministero, i quali rispondono segnalando, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile sugli oggetti presentati per l'uscita definitiva.

L'Ufficio Esportazione ha il dovere di valutare il rilascio o il diniego dell'attestato di libera circolazione, esaminando sia gli indirizzi di carattere generale stabiliti dalla Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale Antichità e Belle Arti del 13 maggio 1974 (Div. VI, prot. n. 2718) per verificare se l'esportazione del bene culturale fuori dai confini nazionali comporti o meno un "inammissibile depauperamento del patrimonio culturale nazionale⁶, sia la congruità del valore dell'oggetto, indicato dal richiedente al momento della domanda.

Concluse tutte le verifiche, l'Ufficio Esportazioni rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene.

Circa la natura – ordinatoria o perentoria – di detto termine, il massimo Giudice amministrativo ha risolto la vexata questio nel 2004 con la sentenza n. 7043 in cui veniva riconosciuta la perentorietà del termine de quo. Difatti, secondo Palazzo Spada a conferma della perentorietà del termine depone non solo la formulazione testuale della previsione considerata a mente della quale "l'attestato di libera circolazione è rilasciato ...non oltre 40 giorni

⁶ TAR Lazio 24 marzo 2011- sent. n. 2659

dalla presentazione del bene”, ma anche una considerazione di tipo teleologico, attenta alla “peculiare consistenza della posizione soggettiva esposta alla potestà”.⁷

Tuttavia, è necessario soffermarsi su quali siano le conseguenze pratiche del mancato rispetto del termine di 40 giorni. Con la citata sentenza i Giudici di Palazzo Spada, hanno stabilito che “il superamento del termine non consente all’amministrazione di determinarsi in senso negativo sull’originaria istanza, potendo al più la stessa agire in autotutela”⁸.

Alla luce di tale orientamento, decorso inutilmente il termine di 40 giorni, l’Amministrazione non potendo determinarsi in senso negativo, sembrerebbe obbligata a rilasciare l’attestato salvo il potere di agire in autotutela per scadenza dei termini di legge.

3. Diniego dell’Attestato di libera circolazione

L’Ufficio Esportazioni, come previsto all’art. 68 comma 3 del D. Lgs 42/2005, nei successivi quaranta giorni dalla richiesta dovrà rilasciare o negare il rilascio dell’attestato di libera circolazione con **motivato giudizio**.

Ebbene, come precedentemente trattato, le disposizioni ministeriali e la giurisprudenza di merito prevedono che, nel caso in cui un’opera appartenga alla cultura italiana, l’attestato di libera circolazione può essere negato quando l’esportazione del bene comporta un inammissibile depauperamento del patrimonio nazionale.

Il diniego dovrebbe essere sostenuto da un giudizio motivato da parte della Pubblica Amministrazione, motivazione che dovrebbe seguire le linee indicate dalla Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale Antichità e Belle Arti del 13 maggio 1974 (Div. VI, prot. n. 2718). Tuttavia, la giurisprudenza più volte ha sostenuto che “le regole di rarità, rappresentatività e significatività dell’opera, sono applicabili ad esemplari il cui valore estetico sia relativo e opinabile, e quindi bisognoso di accertamento e di profonda motivazione; invece, davanti ad un capolavoro, tale per la notorietà dell’autore e

⁷ “Attestato libera circolazione del bene culturale” – 16.06.2014 – Avv. Salamone

⁸ Consiglio di Stato - Sent. n. 7043/2004

dell'opera, il giudizio di diniego può fondarsi sul fatto notorio e la relativa motivazione "attenuarsi"⁹.

La circolare, dal canto suo, impone delle motivazione ancor più stringenti con riguardo le opere di origine straniera, prevedendo, al principio sub. 2b, che il rilascio o meno dell'attestato di libera circolazione debba tener conto della "particolare difficoltà di ulteriore acquisizione per restrizioni legali o simili ... e di particolare interesse archeologico, storico, artistico ed etnografico".

In base ai citati principi, risulta evidente che l'origine straniera di un'opera imponga agli Uffici di Esportazione un particolare rigore nella motivazione del diniego di attestato di libera circolazione; in difetto, il provvedimento si espone al rischio di essere annullato in sede gerarchica o amministrativa.¹⁰

Ad oggi, gli Uffici di Esportazione negano il rilascio dell'attestato di libera circolazione anche per motivi differenti da quelli previsti, appellandosi alla "rarietà sul mercato italiano", ovvero alla "eccezionalità della cosa" ed alla sua appartenenza ad una "nota collezione".

Nel caso Shulz Billotti /MIBACT, una collezionista si era vista negare il rilascio del certificato di libera circolazione per un dipinto di Picasso di sua proprietà poiché "l'opera costituisce un'importante recupero di un'opera di particolare pregio di Pablo Picasso già appartenuta ad un'importante collezione milanese come da relazione della Commissione di Esportazione che si allega come parte integrante della presente".¹¹

Per la difesa della collezionista, il diniego dell'attestato di libera circolazione era da considerarsi carente di motivazione e quindi inidoneo a porre in contestazione il vincolo. I giudici amministrativi hanno confermato la carenza di motivazione, dichiarando che "per quanto concerne la rarità dell'opera, il giudizio formulato dall'amministrazione su tale presupposto risulta assiomatico ed immotivato, in quanto espresso senza volgere alcun riferimento al dato oggettivo della frequenza e della disponibilità di opere analoghe, che potrebbero, in ipotesi, essere eventualmente già presenti nelle istituzioni museali ...". Con questa pronuncia i giudici amministrativi hanno riconosciuto che, per l'apposizione di un

⁹ T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, 01/03/2011, n. 1901 – Soc. Villa Ada Immobiliare S.p.A. e altri c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali

¹⁰ Avv. Calabi, avv. Grassano "vendita all'estero di opere di origine straniera: il primo ostacolo è burocratico" – Aprile 2014

¹¹ TAR Lazio Sent. 30 luglio 2008 n. 7756

vincolo, non è sufficiente una motivazione generica ed astratta ma vi è bisogno di legare la motivazione, come la rarità dell'opera, al contesto storico artistico nazionale.

Tuttavia, la conseguenza immediata e più dannosa del diniego dell'attestato di libera circolazione è il contestuale avvio del procedimento d'imposizione del vincolo¹², giustificato dall'esigenza di assicurare la salvaguardia del patrimonio culturale nazionale, che fa scattare immediatamente il divieto di dislocare l'opera al di fuori del territorio nazionale.

Il legislatore ha, infatti, sancito che non solo la dichiarazione d'interesse storico-artistico particolarmente importante dell'opera, ma già la mera comunicazione dell'avvio del procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale del bene ne impedisce qualunque spostamento,¹³ anche temporaneo, non autorizzato, come ribadito dall'art. 14 comma 4, d.lgs. 42/2004¹⁴.

La comunicazione di avvio della procedura di dichiarazione di interesse culturale è il danno peggiore che la Pubblica Amministrazione possa cagionare ad un proprietario di un bene culturale, atteso l'immediato congelamento dello jus fruendi e dello jus alienandi alios, sino ai successivi centoventi giorni entro cui il MIBACT dovrà emettere la dichiarazione di interesse culturale dell'opera. Nelle more del procedimento, il privato cittadino può solo rivolgersi ai giudici amministrativi, i quali dovranno comparare gli interessi pubblici e privati "in gioco".

4. Potere di annullamento in autotutela della P.A.

Al Ministero dei Beni Culturali e del Paesaggio, in qualità di Pubblica Amministrazione, sono riconosciuti, tra gli altri, anche i poteri previsti

¹² Art. 68, comma 6, d. lgs. 42/2004 "il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'art. 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'art. 14, comma 2, e le cose o i beni sono sottoposti alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo"

¹³ TAR Lazio Sent. 30 luglio 2008 n. 7756

¹⁴ Art. 14, comma 4, d. lgs. 42/2004 "la comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del capo IV del presente Titolo".

dall'art. 21 octies¹⁵ e nonies¹⁶ della Legge 241/90, volte a riconoscere in capo alle Pubbliche Amministrazioni il potere di annullare in autotutela un provvedimento amministrativo emesso dall'organo stesso.

Il potere di annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo impone, in capo alla Pubblica Amministrazione, la precisa individuazione delle ragioni di pubblico interesse che giustificano l'adozione del provvedimento di secondo grado. Infatti, l'esercizio del potere di autotutela è sì espressione di rilevante discrezionalità, ma comunque non esime l'Amministrazione dal dare conto della sussistenza dell'interesse pubblico.¹⁷

La Pubblica Amministrazione, per esercitare il potere di annullamento di un provvedimento in autotutela, necessita della presenza di un interesse pubblico che non si identifica con il mero ripristino della legalità violata, bensì richiede ragioni – diverse – desunte dall'adeguata ponderazione comparativa di interessi coinvolti, con l'obbligo di tener conto delle

¹⁵ Art. 21-octies L. 241/90: "1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

¹⁶ Art. 21-nonies L. 241/90 "1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi in cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'art. 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto per legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni costitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"

¹⁷ cfr C.d.S., Sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8291; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 25 ottobre 2010, n. 32960; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 14 settembre 2010, n. 3456

posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento tenuto dall'Amministrazione¹⁸.

Recentemente la L. 124/2015 ha introdotto il termine temporale entro cui la P.A. può intervenire sulla base dell'art. 21-nonies. La novella legislativa prevede un limite temporale "comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione". Prima di questa modifica legislativa le amministrazioni pubbliche potevano esercitare l'annullamento in autotutela "entro un termine ragionevole", da quantificare in relazione alla natura del provvedimento da rimuovere, agli interessi pubblici coinvolti ed agli effetti che medio tempore sono prodotti dallo stesso. Sulla scorta di tali considerazioni la giurisprudenza stessa escludeva che "in assenza di un termine espresso, il decorso di un apprezzabile arco di tempo avesse potuto costituire di per sé un limite all'esercizio dell'autotutela."¹⁹

Tuttavia, il legislatore ha voluto mantenere una maggior tutela, difatti al comma 2 del medesimo articolo il limite temporale di diciotto mesi trova un'eccezione ai sensi del quale "i provvedimenti Possono essere annullati anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1". Ebbene, proprio in questo spiraglio lasciato dal legislatore il più delle volte agisce il MIBACT.

4.1 Autotutela verso il rilascio dell'attestato di libera circolazione.

In qualità di P.A., anche gli Uffici di Esportazione, di norma, dietro sollecito da parte del MIBACT, possono emettere un provvedimento di annullamento in autotutela di un certificato di libera circolazione, precedentemente rilasciato.

Come è noto il certificato di libera circolazione ha efficacia per tre anni; tuttavia, in ragione al principio secondo cui al patrimonio culturale nazionale viene riconosciuta una tutela con caratteri più restrittivi, gli Uffici di Esportazione possono emettere un provvedimento di annullamento durante detto lasso di tempo, ben oltre il termine di diciotto mesi previsti dall'art. 21- nonies della L. 241/90.

Questo provvedimento viene utilizzato dagli Uffici di Esportazione – ad esempio - sia nel caso di errore da parte dell'Amministrazione nella valutazione circa una richiesta di rilascio di un ALC, sia nel caso di una

¹⁸ cfr. C.d.S., Sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2178

¹⁹ cfr. C.d.S., Sez. IV, sent. n. 1953/2015 e 5609/2014, TAR Lazio, sent. 5858/2014

variazione degli elementi dell'Opera dichiarati al momento della richiesta per il rilascio dell'ALC.

Il primo caso è figlio di una prassi presente in molti Uffici Esportazione, i quali non sempre convocano un comitato entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa o del bene, né danno notizia ai competenti uffici del Ministero, al fine di ottenere ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva²⁰. Pertanto non è insolito che, a causa di una mala gestio, venga concessa la libera circolazione ad opere di eccezionale interesse culturale.

Altra ipotesi riguarda, per esempio, la modifica dell'attribuzione di un'opera rispetto al momento della richiesta per il rilascio dell'attestato di libera circolazione e la contestuale variazione del valore del bene.

Ebbene, come spesso accade, non tutte le opere hanno un'attribuzione certa, poiché è il proprietario, possessore o detentore del bene che indica, nel modulo di richiesta, il valore e l'attribuzione in quel momento conosciuta. Tuttavia nel caso in cui, in seguito al rilascio dell'attestato di libera circolazione, l'opera venga attribuita da un critico d'arte ovvero inserita in un catalogo ragionato, la Pubblica Amministrazione, sotto impulso del MIBACT, adotta un provvedimento di annullamento in autotutela presupponendo, tra le altre, un elemento soggettivo doloso in capo al richiedente per aver riferito informazioni mendaci finalizzate ad ottenere il provvedimento per l'esportazione dell'opera.

In questa fattispecie, l'Ufficio esportazioni notifica al richiedente il provvedimento di annullamento in autotutela, del quale viene data notizia anche alla Soprintendenza territorialmente competente, al MIBACT ed al Comando dei Carabinieri (Nucleo Tutela Patrimonio Artistico), in cui viene dichiarato l'annullamento dell'attestato di libera circolazione e viene ordinato l'immediato rientro in Italia dell'Opera per la quale è stato richiesto l'attestato.

La Pubblica Amministrazione legittima il provvedimento di annullamento con la presunzione di un comportamento di natura dolosa in capo al soggetto privato, richiamando nella narrativa del provvedimento, tra

²⁰ Art. 68, comma 3, D. lgs. 42/2004

le altre, anche l'art. 174 del Codice dei beni Culturali²¹, che regola l'uscita o l'esportazione illecita di beni culturali.

Il reato previsto all'art. 174 D. lgs. 42/2004 è configurabile come reato di pericolo, giacché ai fini della sua integrazione, non è necessario che si produca effettivamente un danno al patrimonio artistico nazionale, ma è sufficiente che i beni oggetto di tutela siano fatti uscire dal territorio nazionale senza che sia stato richiesto o ottenuto il relativo provvedimento autorizzatorio.²²

L'Ufficio Esportazioni, pertanto, in maniera presuntiva – per non dire arbitraria – non riconosce la possibilità dell'attribuzione di un'Opera posteriormente alla richiesta di rilascio dell'attestato, bensì presume, in capo al privato, la consumazione di un'azione dolosa volta ad omettere la reale attribuzione al fine di ottenere un'uscita illecita del bene culturale. Inoltre – scenario ben più allarmante – con l'annullamento dell'attestato di libera circolazione, se l'opera è al di fuori dell'Italia, è già configurabile la fattispecie criminosa prevista all'art. 174 D.lgs. 42/2004.

Si può concludere che il dettato normativo messo in atto con il provvedimento di annullamento in autotutela si presenta con delle fondamenta fragili, in primo luogo perché contrasta con il principio costituzionale di incolpevolezza ed, in secondo luogo, perché viola il principio più volte ripetuto dai Giudici amministrativi, i quali hanno sancito che un provvedimento di annullamento può essere efficace soltanto quando viene dimostrata la superiorità dell'interesse pubblico all'interesse del singolo privato.

²¹ Art. 174 d. lgs. 42/2004 "1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'Articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.
2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.
3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'Articolo 30 del codice penale."

²² Cfr Cass. Pen. Sez. IV, sentenza n. 2056 del 21 gennaio 2000.

V.E. MONTANI TESEI, Attestato di libera circolazione: Rilascio e Patologie, 8 BusinessJus 74 (2016)

Unless otherwise noted, this article and its contents are licensed under a
Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>

Se non altrimenti indicato, il contenuto di questo articolo è rilasciato secondo i termini della licenza
Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.